

Codice DB0814

D.D. 12 settembre 2014, n. 498

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32. Autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di interventi nelle zone sottoposte a vincolo

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a vincolo di tutela;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, che delega ai Comuni, dotati di Commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1, per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione;

considerato che ai sensi dell'art. 3 della l.r. 32/2008 gli interventi oggetto della presente determinazione risultano di competenza della Regione;

considerato che per l'intervento indicato nell'elenco B (allegato quale parte integrante della presente determinazione) è stata predisposta la relazione, con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato in base al comma 8 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2008 che il Soprintendente ha reso il parere di cui al comma 5 entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti ; inviandolo contestualmente alla commissione di cui all'art. 12, comma 1 bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106,

constatato che in base a quanto previsto dall'art. 12 comma 1 bis cit. è decorso anche il termine di dieci giorni per l'eventuale riesame della decisione assunta dalla competente Soprintendenza,

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004 Parte III;

visto l'art. 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, art. 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 l'esecuzione dell'intervento indicato nell'elenco B che si allega quale parte integrante della presente determinazione e secondo le indicazioni tecniche della relazione istruttoria del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del

Paesaggio e del parere espresso dal Soprintendente, conservate agli atti del Settore, che si intendono qui integralmente recepite.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Giovanni Paludi

Allegato

**ELENCO B - Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi Art. 146 del D.lgs. 42/2004 e L.R.
n. 32/2008. Pratiche con esito favorevole con condizioni**

1) PREMIA

Rinnovo della coltivazione della cava di gneiss in località "Rivasco".

Richiedente: DITTA PISTOLETTI ALESSIO